

Il Giudice Sportivo

della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

Avvocato Alessandro Avagliano

ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di

██████████
nel procedimento disciplinare n. 1328/JJ

A seguito della denuncia datata 03.12.2010 avanzata da parte del Fiduciario M.G.A. della Puglia della F.I.J.L.K.A.M., in merito a diverse presunte violazioni della normativa federale da parte del tecnico sig. ██████████, l'Ufficio della Procura Federale procedeva ad accertarne i fatti e la relativa valenza disciplinare. Dalla predetta denuncia, infatti, risultava che il predetto tesserato, tra l'altro, benché fosse tesserato F.I.J.L.K.A.M. quale Aspirante Allenatore di Ju Jitsu, avrebbe esercitato – almeno dal 2009 fino anche al momento della stessa segnalazione – diverse attività di insegnamento del metodo Krav Maga anche in collaborazione con l'International Krav – Maga Institute – I.K.M.I.

Il Procuratore Federale, pertanto, in seguito all'esame della documentazione trasmessagli, con nota del 16.05.2011 comunicava al sig. ██████████ di aver promosso azione disciplinare nei suoi confronti *“per avere svolto attività di promozione, diffusione e insegnamento del Krav Maga, disciplina non contemplata dall'FIJLKAM, in collaborazione dell'International Krav – Maga Institute – IKMI, organizzazione non riconosciuta dalla FIJLKAM”* e per aver *“svolto attività di promozione, diffusione e insegnamento del Metodo di Difesa Personale, avendo anche elaborato il Pellegrino System – Self Difense and Disarm, in aperta antinomia con la disciplina federale del M.G.A.”*. Contestualmente concedeva termine per l'inoltro di eventuali deduzioni e considerazioni a difesa. Con provvedimento del 29.07.2011 il Procuratore Federale, esperiti i necessari accertamenti, letta la memoria difensiva inviata dal rubricato, e ravvisati elementi di responsabilità a carico del sopracitato tesserato, precisava le conclusioni e rimetteva gli atti al Giudice Sportivo con la richiesta per i fatti contestati di irrogazione a carico del sig. ██████████ della sanzione della squalifica per mesi sei.

Alla prima udienza di discussione sul caso tenutasi in data 06.10.2011 era presente il sig. ██████████ assistito dal proprio Avvocato di fiducia il quale formulava eccezioni preliminari e reiterava richieste istruttorie già formulate. Risultava altresì presente il Procuratore Federale, Avv.

2

Cristina Varano. Questo Giudice, pertanto, si riservava sulle richieste sopra evidenziate e con provvedimento del 24.10.2011, nel respingere tutte le predette eccezioni preliminari, accoglieva le istanze istruttorie e rinviava il procedimento a nuova udienza per la convocazione dei testi.

Pertanto alla successiva udienza tenutasi in data 09.11.2011 era presente il sig. ██████████ assistito dal proprio Avvocato di fiducia. Venivano sentiti quali testi i signori ██████████, tesserato FIJLKAM, e Giancarlo Bagnolo, Presidente della Commissione Nazionale M.G.A. della F.I.J.L.K.A.M, i quali riferivano dei fatti a loro conoscenza. Non era presente il teste sig. ██████████, il quale faceva pervenire una nota con la quale giustificava la propria assenza e riferiva dei fatti a sua conoscenza. Era altresì presente il Procuratore Federale, Avv. Cristina Varano, il quale rassegnava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste già formulate in atti, insistendo per l'accoglimento delle stesse.

Il Giudice Sportivo, che dava lettura a fine udienza del dispositivo di sentenza, espone i seguenti Motivi della Decisione

Alla luce della documentazione presente in atti, ed in particolare dall'esame delle dichiarazioni testimoniali e degli allegati (vedasi, tra gli altri, volantini pubblicitari, fotografie, estratti da siti internet prima della loro eventuale strumentale rimozione) alla denuncia operata dal Fiduciario M.G.A. della Puglia della F.I.J.L.K.A.M., è provato che il tesserato sig. ██████████ abbia svolto a più riprese il ruolo di insegnante e di referente della tecnica Krav - Maga nell'ambito della I.K.M.I., organizzazione non riconosciuta dalla F.I.J.L.K.A.M., e svolto attività di promozione, diffusione e insegnamento del Metodo di Difesa Personale *“Pellegrino System – Self Defense and Disarm”*, il tutto come precisamente e dettagliatamente espresso dal Procuratore Federale nel proprio atto di rinvio a giudizio.

In particolare, è documentalmente comprovato che il sig. ██████████ abbia partecipato come Docente Ikmi ad uno stage svoltosi il 26.09.2009 a Casarano (LE) e ad un seminario sul

Krav – Maga tenutosi il 17.05.2010 presso l'Università di Enna (come per entrambi risulta da una locandina e dalla stampa tratta dal sito web ennapress.it in atti, nelle quali viene indicato chiaramente e senza possibilità di equivoci la partecipazione in tale veste di Docente del M° [REDACTED] – Istruttore di Polizia Penitenziaria), che abbia rivestito la qualifica di responsabile della Provincia di Foggia per i corsi di formazione Krav – Maga del Ikmi (come comprovato dalla stampa estratta dal sito internet ufficiale della International Krav Maga Institute www.ikmi-italia.com, dalla quale addirittura si evince che al sig. [REDACTED] sia stata attribuita una casella di posta elettronica c.pellegrino@ikmi-italia.com), e che abbia tenuto corsi sul Metodo di Difesa Personale (documentato dalle pagine web estratte dal sito

3

[blog.libero.it/\[REDACTED\].c/commenti.php?msgid](http://blog.libero.it/[REDACTED].c/commenti.php?msgid) intitolate “*Corsi di Difesa Personali tenuti dall'insegnante tecnico [REDACTED]*” con associati sia il logo recante la dicitura “*[REDACTED] System – Self Defense and Disarm*” sia diversi filmati ove si vede il tecnico rubricato dare dimostrazioni di tale Metodo).

In particolare, non appare convincente il teorema difensivo secondo il quale l'indicazione del suo nominativo come “Docente IKMI” nei volantini o siti internet in atti sia frutto di una manovra operata a sua insaputa dagli organizzatori delle relative manifestazioni. Infatti, a prescindere dalla considerazione che appare quantomeno sorprendente che, non in una, ma in più occasioni, oltretutto in diverse realtà territoriali, sia stata segnalata la presenza del [REDACTED] con tale qualifica, si rileva come lo stesso [REDACTED], che conosceva tali iniziative (come riferito dal teste Bagnulo), non abbia mai denunciato tali propagande presso i competenti organi della giustizia federale e/o ordinaria. Ed inoltre non può non rilevarsi come lo stesso Presidente della Ikmi Italia abbia confermato la presenza del [REDACTED], seppur con compiti diversi, agli eventi organizzati dalla propria associazione a Casarano (LE) il 26.06.2009 e ad Enna il 17.05.2010.

Tutte le sopracitate risultanze documentali risultano inequivocabili ed inconfutabili e già di per loro sufficienti a dimostrare la fondatezza degli addebiti posti a carico del sig. [REDACTED]. Per tali motivi non sarebbero potute essere confutate dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del dibattimento, le quali ultime, oltretutto, sono da considerarsi o irrilevanti o comunque confirmatorie delle tesi della Procura Federale. Infatti il teste [REDACTED], che ha riferito di aver ideato e costituito personalmente il Metodo di Difesa Personale “Pellegrino System – Self Defense and Disarm” nel dicembre del 2010 – gennaio del 2011 e poi, contraddicendo se stesso, con una “*idea sviluppatasi nel tempo*”, nulla ha potuto riferire sulla circostanza che il medesimo Metodo fosse già in uso nel mese di marzo del 2010, come comprovato dal blog precedentemente citato. Di contro l'altro testimone, sig. Giancarlo Bagnulo, di cui deve essere considerata anche la autorevolezza e la evidente terzietà e imparzialità, ha riferito, tra l'altro, di “*essere a conoscenza di attività esterne alla F.I.J.L.K.A.M. quali il Krav Maga*” svolte dal [REDACTED].

E' evidente, in conclusione, che tutti i sopracitati comportamenti abbiano condotto alla violazione dei principi di correttezza, probità e rettitudine sportiva come sanciti dagli artt. 10, comma 2, dello Statuto Federale e 5, comma 1, del R.F.G.S., nonché della violazione dell'obbligo di adesione e precisamente del divieto sancito dall'art. 10, comma 2, dello Statuto e art. 5, comma 2, del R.F.G.S., di intrattenere relazioni sportive con organizzazioni ed enti con cui la Federazione non abbia rapporti e senza l'autorizzazione degli Organi Federali competenti.

4

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dall'Ufficio della Procura Federale, riconosce la responsabilità del sig. [REDACTED] per i fatti addebitatigli, lo condanna alla sanzione di **mesi cinque di squalifica**.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alle nuove circostanze di fatto e risultanze documentali emerse nel corso del presente procedimento disciplinare.

Roma, 09.11.2011
IL GIUDICE SPORTIVO
(Avv. Alessandro Avagliano)
Sentenza depositata il 01.12.2011